

AGRICOLTURA SOCIALE

Per agricoltura sociale si intende lo svolgimento delle attività dirette a integrare nell'attività agricola l'erogazione di servizi con funzione sociale mediante l'utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;

Tali servizi con funzione sociale sono specificati dall'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2022:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le norme attuative approvate dalla Giunta regionale con la DGR 2269/2022 specificano e descrivono più puntualmente tale attività in relazione alla loro funzione prevalente nei confronti dei fruitori, siano essi singole persone o gruppi o intere comunità:

- 1) le attività di agricoltura sociale a prevalente **«funzione inclusiva»** che comprendono le attività di inserimento socio-lavorativo: tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto fragile quale elemento del processo produttivo agricolo e che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
- 2) le fattorie sociali a prevalente **«funzione di servizio»** che prevedono la realizzazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana, fornendo elementi formativi e "rigenerativi", educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze quali bambini ("agriasili", "agrinidi"), anziani, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, soggetti a rischio di marginalità sociale;
- 3) le attività di agricoltura sociale a prevalente **«funzione erogativa»** che comprendono la realizzazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante. Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le attività che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi;
- 4) le attività di agricoltura sociale a prevalente **«funzione di supporto»** che comprendono la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative ricreative per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile
- cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente;
 - nel caso in cui il fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo

REQUISITI OGGETTIVI

- che l'attività svolta abbia una funzione sociale come definita precedentemente e che sia svolta in connessione con l'attività agricola, tenuto conto che:
 - le attività con funzione inclusiva sono intrinsecamente funzionali all'attività agricola in quanto collaborano attivamente allo svolgimento dell'attività stessa;
 - le attività con funzione servizio, quelle con funzione erogativa e quelle con funzione di supporto, costituiscono attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile quando sono svolte in connessione funzionale ai processi produttivi, utilizzando fabbricati, attrezzature e dotazioni proprie delle attività della azienda agricola, nonché competenze e professionalità dell'operatore di fattoria sociale.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'Agricoltura sociale, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#).

Per la presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco degli operatori di fattoria sociale e quelle relative alla modifica o alla sospensione o alla cessazione delle attività di agricoltura sociale delle aziende è consentito altresì l'invio delle istanze via PEC all'indirizzo programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it, esclusivamente in caso di inoperatività del suddetto portale.

Nel caso di presentazione, modifica o sospensione della SCIA occorre selezionare il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Legge regionale 24 gennaio 2022 n. 1** "Norme in materia di agricoltura sociale";
- **Deliberazione Giunta regionale 19 dicembre 2022 n. 2269** "Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 "Norme in materia di agricoltura sociale". Approvazione delle disposizioni attuative";
- **Legge 18 agosto 2015 n. 141** "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018 n. 12550** "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale".